



Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

**PROPOSTA DI DELIBERA AL CICR
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Aprile 2011

La consultazione si è chiusa il 23 febbraio 2011.

Sono pervenuti 2 documenti provenienti da:

1) associazioni ed organismi rappresentativi degli intermediari:

ABI - Associazione Bancaria Italiana

2) intermediari:

UniCredit Group

OSSERVAZIONI PERVENUTE

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
		SI/NO/in parte	
1) Campo di applicazione (art. 1)	Si chiede di precisare che la disciplina si applica agli acquisti di partecipazioni in intermediari insediati in Italia .	Chiarimento fornito qui a lato	La precisazione appare superflua, considerato che la limitazione ai soli intermediari insediati in Italia deriva dalla direttiva e dai principi generali del diritto; questo aspetto potrà essere precisato in sede di normativa secondaria.
2) Trattamento degli strumenti convertibili (art. 2)	Si chiede di chiarire il momento in cui deve essere richiesta l'autorizzazione in caso di sottoscrizione di strumenti convertibili in azioni (es. prestito obbligazionario, <i>warrants</i> , etc.) o contratti che attribuiscono un diritto/dovere di acquisto delle azioni. Si fa notare che le partecipazioni "potenziali" sembrano non rilevanti ai fini della presente disciplina e si sottolinea, al contempo, l'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla disciplina degli acquisti di partecipazioni cui consegue un obbligo di OPA.	Chiarimento fornito qui a lato Chiarimento fornito qui a lato	La delibera CICR, al pari di quella attuale del luglio 2005, si limita ad indicare i criteri cui le disposizioni attuative della Banca d'Italia dovranno attenersi. La definizione degli aspetti tecnici di maggior dettaglio, ivi compresi quelli relativi al quesito formulato, sarà quindi effettuata in sede di normativa secondaria (come già attualmente avviene). I diritti di voto "potenziali" non rilevano ai fini di questa disciplina; la direttiva non prevede infatti la loro inclusione nella determinazione delle soglie rilevanti per la richiesta di autorizzazione. Per evitare disallineamenti fra questa disciplina e le soglie previste dal TUF e dalla relativa regolamentazione attuativa in tema di offerte pubbliche di acquisto, il comma 3 dell'art. 3 della delibera chiarisce che l'autorizzazione deve essere richiesta anche quando – indipendentemente dal superamento delle soglie individuate dalla delibera stessa – l'acquisto comporta il superamento delle soglie rilevanti ai fini dell'OPA.

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
3) Nozione di influenza notevole (art. 4)	Si chiede di allineare la nozione di influenza notevole a quella contenuta nello IAS 28 .	SI/NO/in parte Chiarimento fornito qui a lato	<p>Non si ritiene possibile far riferimento alla nozione contenuta nello IAS 28, secondo la quale l’influenza notevole si presume nei casi in cui un investitore detiene, almeno il 20% dei diritti di voto in un altro soggetto, salvo prova contraria.</p> <p>Il concetto di influenza notevole viene, infatti, utilizzato nella direttiva per individuare ipotesi da assoggettare ad autorizzazione nei casi in cui un soggetto, pur acquisendo una partecipazione inferiore al 10% è di fatto in grado di condizionare le politiche operative e finanziarie di un’impresa vigilata (cfr. considerando n. 6 della direttiva).</p> <p>Coerentemente, la delibera definisce il concetto di influenza notevole cui dovrà conformarsi la Banca d’Italia nell’individuare – in sede di disciplina secondaria – i casi in cui essa ricorre. Nella relazione illustrativa è chiarito che la definizione di influenza notevole proposta è coerente con quella fornita nelle emanande discipline della Banca d’Italia in tema di operazioni con parti correlate e partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.</p> <p>Al comma 2 sono stati comunque aggiunti, a titolo esemplificativo e in un’ottica di maggiore chiarezza, due casi – anche questi in linea con le richiamate normative – che la Banca d’Italia potrà prendere a riferimento per individuare le ipotesi di influenza notevole: la possibilità di nominare propri rappresentanti nell’organo con funzione di gestione o di supervisione strategica e il potere di incidere su deliberazioni assembleari di rilievo strategico per l’impresa vigilata.</p>
4) Valutazione dei partecipanti a un patto (artt. 5 e 6)	Non si comprende la richiesta di informazioni sui soggetti che partecipano ad un patto – dal quale possa discendere anche l’esercizio del controllo – stipulato da più di un anno rispetto al momento di acquisto	Chiarimento fornito qui a lato	<p>La direttiva lascia agli Stati membri la decisione di assoggettare o meno ad autorizzazione la stipula di patti di voto in assenza di nuovi acquisti di partecipazioni o indipendentemente da essi. La scelta operata nel TUB è stata quella di non prevedere alcun obbligo autorizzativo ma di assoggettare comunque questi patti al potere di intervento “ex post” della Banca d’Italia previsto dall’art. 20 del TUB.</p> <p>La delibera (art. 7) richiama quindi l’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia</p>

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
	della partecipazione.	SI/NO/in parte	degli accordi da cui deriva l'esercizio concertato del voto previsto dall'art. 20 TUB. Se da questi accordi discende il controllo sull'impresa vigilata , l'invio della documentazione deve essere corredato da tutte le informazioni necessarie per valutare i partecipanti secondo i criteri indicati nell'articolo 11 . L'obiettivo è di consentire all'Autorità di vigilanza di svolgere – sui soggetti che acquisiscono il controllo dell'impresa vigilata attraverso un patto non soggetto ad obbligo di autorizzazione (perché concluso dopo un anno dall'acquisto delle partecipazioni) – le medesime valutazioni da condurre sui soggetti che acquisiscono il controllo in forza di un patto soggetto invece a tale obbligo.
5) Pubblicità del regime autorizzativo (art. 10)	Si chiede di ripensare la norma che impone di indicare nello statuto dell'emittente il regime autorizzativo cui sono soggette le sue partecipazioni e si auspica che la Banca d'Italia possa permettere la sola pubblicazione sul sito web.	Si	La disposizione ricalca un'analoga previsione contenuta nella delibera CICR del luglio 2005 (art. 6, c. 2) e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere alle imprese vigilate un adeguato regime di pubblicità in merito agli obblighi autorizzativi cui sono assoggettate le partecipazioni da loro emesse. La delibera è stata comunque modificata per chiarire che l' indicazione nello statuto di tale regime pubblicitario è solo una delle possibilità che, in sede di normativa secondaria, la Banca d'Italia potrà vagliare per assicurare che i potenziali acquirenti di una partecipazione sappiano che l'operazione è soggetta ad autorizzazione nei casi previsti dalla delibera.
6) Disciplina del procedimento di autorizzazione (art. 11)	1) Si chiede di specificare anche nelle nuove disposizioni (come già indicato nella Comunicazione del Governatore del 12 maggio 2009) che la Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza di autorizzazione entro 60 giorni e che la mancata adozione del provvedimento di rigetto nei termini stabiliti equivale al rilascio	Chiarimento fornito qui a lato	La delibera del CICR indica come criterio al quale la Banca d'Italia dovrà attenersi nelle disposizioni secondarie quello della piena conformità alla normativa europea; nell'ambito della disciplina attuativa il procedimento di autorizzazione verrà quindi disciplinato in stretto raccordo con quello definito dalla direttiva.

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
	dell'autorizzazione (silenzio-assenso).	SI/NO/in parte	
	2) E' chiesto che la delibera preveda espressamente – in conformità con il considerando n. 7 della direttiva e le Linee guida del CEBS – la possibilità che vi siano contatti tra il potenziale acquirente e l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, prima che l'istanza di acquisizione venga presentata formalmente.		Quanto alla richiesta di prevedere una fase informale precedente all'istanza di autorizzazione, non si ritiene di dover introdurre una simile previsione, in passato contenuta nelle Istruzioni di vigilanza. Sul piano tecnico, contatti con l'Autorità di vigilanza per la verifica della completezza della documentazione predisposta dal potenziale acquirente sono ovviamente possibili nell'ambito della consueta collaborazione fra organo tecnico e soggetto istante.
	3) In un'ottica di snellimento del procedimento di autorizzazione è chiesto di prevedere: a) un <i>iter</i> autorizzativo semplificato nei casi in cui il potenziale acquirente sia un soggetto vigilato; b) eventuali forme di collaborazione fra Autorità di vigilanza per i procedimenti autorizzativi in cui il potenziale acquirente è vigilato in un paese extra UE.		Si veda il punto 9 della tabella.
	4) Sono richiesti chiarimenti sulle valutazioni dei soggetti "che, a seguito dell'acquisizione,		L'obbligo di fornire informazioni circa i soggetti che svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo" nell'impresa vigilata è previsto dalla direttiva e dal TUB. I necessari chiarimenti verranno forniti nelle disposizioni

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
	<p>svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo” nell’impresa vigilata, atteso che tali soggetti non sempre sono conosciuti/conoscibili al momento dell’acquisto delle partecipazioni.</p>	<p>SI/NO/in parte</p>	<p>secondarie della Banca d’Italia, in applicazione delle Linee guida dei Comitati di 3° livello. Si può comunque anticipare che queste ultime riferiscono tale previsione al caso in cui dall’acquisto delle partecipazioni in un’impresa vigilata discenda una variazione del controllo sulla stessa; in tale circostanza, si presume che il potenziale acquirente sia a conoscenza dei soggetti da porre al vertice della gestione dell’impresa vigilata di cui acquisirà il controllo e possa dunque fornire tutte le informazioni ad essi relative.</p>
<p>7) Criteri per la revoca e sospensione dell’autorizzazione (art. 12)</p>	<p>E’ chiesto se, a seguito di sospensione o revoca dell’autorizzazione, vi sia l’obbligo di vendere la partecipazione o la sterilizzazione dei relativi diritti di voto.</p>	<p>Chiarimento fornito qui a lato</p>	<p>Gli effetti derivanti dalla violazione degli obblighi di autorizzazione e dalla sospensione o revoca della stessa (es. sterilizzazione dei diritti di voto, alienazione della partecipazione) sono stabiliti dall’art. 24 del TUB.</p> <p>Si ritiene di non dover richiamare espressamente questo articolo nella delibera, così come non sono richiamate le altre norme aventi carattere sanzionatorio.</p>
<p>8) Applicazione proporzionale delle regole (art. 13)</p>	<p>E’ chiesto di graduare le nuove regole in maniera proporzionale, avendo riguardo all’eventualità che il potenziale acquirente sia un soggetto già</p>	<p>Si</p>	<p>L’art. 13 della delibera è stato modificato per chiarire che, nella redazione delle disposizioni attuative, la Banca d’Italia applica il principio di proporzionalità tenendo conto anche della circostanza che il potenziale acquirente sia un soggetto già vigilato. In linea con le Linee guida dei Comitati di 3° livello, le disposizioni secondarie potranno dunque prevedere semplificazioni in merito alle</p>

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolta	Commento
	sottoposto a vigilanza.	SI/NO/in parte	informazioni richieste al potenziale acquirente , nonché alle valutazioni da condurre .
9) Semplificazione dei procedimenti (art. 14)	<p>E' chiesto di esentare dall'obbligo di autorizzazione l'acquisto/incremento di una partecipazione da parte di un soggetto vigilato, a sua volta controllato da una capogruppo vigilata.</p> <p>Qualora non si ritenga di accogliere tale osservazione, si chiede di introdurre la possibilità per la sola capogruppo di un gruppo bancario di dar corso alla richiesta di autorizzazione, esimendo così la controllata che acquista/incrementa le partecipazioni. Tale possibilità dovrebbe operare sia quando il potenziale acquirente è un'impresa controllata (vigilata o non), sia quando è una società non inclusa nel perimetro del gruppo, ma soggetta ad attività di direzione e coordinamento della capogruppo.</p>	Chiarimento fornito qui a lato	<p>La possibilità di esentare completamente l'acquisto di partecipazioni rilevanti quando sia il potenziale acquirente diretto sia la sua capogruppo siano entrambi soggetti vigilati non appare compatibile con la direttiva e con le Guidelines del CEBS; se è vero infatti che in questo caso la qualità dell'azionista risulta già verificata, vanno comunque valutati gli altri profili connessi con l'operazione (es. aspetti patrimoniali, stretti legami, etc.).</p> <p>L'articolo 14, comma 2 permette comunque di limitare, anche in questi casi, gli oneri autorizzativi al solo acquirente diretto; le disposizioni secondarie della Banca d'Italia potranno inoltre prevedere una semplificazione dell'<i>iter</i> procedurale e contemplare la possibilità che l'intera documentazione relativa alle istanze di autorizzazione della capogruppo e della controllata acquirente possa essere inviata da una sola delle due.</p>

Disposizioni**Osservazioni ricevute****Accolta** **Commento**SI/NO/in
parte

Le semplificazioni procedurali assumono particolare rilievo quando, per effetto di riassetto organizzativi all'interno di un gruppo, si realizzano **movimenti, fra le diverse controllate, delle partecipazioni possedute in imprese vigilate.** In queste circostanze, si chiede di non prevedere alcun obbligo autorizzativo (che si ritiene già assolto al momento del "primo" acquisto della partecipazione stessa).

Si

La delibera è stata modificata per chiarire che il potere di escludere dall'obbligo di autorizzazione riguarda anche le operazioni di mera riallocazione delle partecipazioni all'interno del gruppo bancario o finanziario.